



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Giuliana Filippello,

nel procedimento ex artt. 66 e 67 ss. CCII introdotto da **CRISTIANO MORONI** (C.F.: [REDACTED]) e **NICOLETTA IACOMINI** (C.F.: [REDACTED]) (avv. Serenella Bachiocco), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. Marta Sbaffo;

visto il provvedimento di assegnazione del 21/09/2023;

ritenuto ammissibile il ricorso congiunto degli istanti ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto trattasi di membri della stessa famiglia (coniugi in regime di separazione dei beni) ed essendo comune la causa del sovraindebitamento;

osservato che la documentazione allegata, nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC, consentono di evidenziare che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento e sono in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCII, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (stipendio di lavoratore dipendente a tempo indeterminato di Moroni Cristiano, stipendio di lavoratore a tempo determinato del figlio dei ricorrenti, [REDACTED] nonché contributi mensili per famiglia numerosa);

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" dei debitori ricorrenti e dunque di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che, sia MORONI CRISTIANO, il quale è operaio specializzato a tempo indeterminato, sia IACOMINI NICOLETTA, attualmente disoccupata, non svolgono né risultano aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere, non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCII;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*;

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti, nonché dalla relazione depositata dall'OCC, sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che i ricorrenti abbiano determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode tenuto conto che tale condizione è stata occasionata dall'acquisto/ ristrutturazione della prima casa oltre che dall'esigenza di far fronte all'aumento delle spese quotidiane di vita determinato dalla crescita del numero dei componenti della famiglia e dai imprevisti anche connessi a problematiche di salute e personali dei figli;

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dai ricorrenti, e successivamente modificata con integrazione del 06/10/2023, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 160.709,66 è delineata come di seguito:

Per MORONI CRISTIANO:

1. pagamento del 100% della quota di competenza OCC (50%) e delle altre prededuzioni (a parte le spese legali, fuori piano): euro 1.550,00 (detratto quanto già versato con il deposito del piano pari ad euro 1.250,00) con finanza esterna per euro 1.550,00 a partire dal passaggio in giudicato dell'omologa;
2. pagamento integrale del creditore ipotecario (60% a carico di MORONI CRISTIANO e 40% a carico di IACOMINI NICOLETTA) fino a capienza del privilegio: € 3.200,00 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa con finanza esterna ed € 27.400,00 con rate mensili per 8 anni a partire dalla scadenza del pagamento delle prededuzioni con riparti semestrali;
3. Pagamento stralciato degli altri creditori (sia privilegiati che chirografari), in una percentuale che si stima nel 20,56 % con finanza interna in 8 anni e riparti semestrali;

Per IACOMINI NICOLETTA:

1. pagamento del 100% della quota di competenza OCC (50%) e delle altre prededuzioni (a parte le spese legali, fuori piano): euro 1.550,00 (detratto quanto già versato con il deposito del piano pari ad euro 1.250,00) con finanza esterna per euro 1.550,00 a partire dal passaggio in giudicato dell'omologa;
2. pagamento integrale del creditore ipotecario (60% a carico di MORONI CRISTIANO e 40% a carico di IACOMINI NICOLETTA) fino a capienza del privilegio: € 3.200,00 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa con finanza esterna ed € 17.200,00 con rate mensili per 8 anni a partire dalla scadenza del pagamento delle prededuzioni con riparti semestrali);
3. Pagamento stralciato degli altri creditori (sia privilegiati che chirografari) in una percentuale che si stima nel 18,959 % con finanza esterna in 8 anni e riparti semestrali;

evidenziato che, in base alla proposta di accordo, l'attivo messo a disposizione da MORONI CRISTIANO è dunque pari ad euro 43.200,00 di finanza propria, di cui euro 400,00 per 12 mensilità per un periodo di 8 anni, ed euro 600,00 (quota annuale tredicesima per 8 anni);

l'attivo invece messo a disposizione da IACOMINI NICOLETTA è pari ad euro 28.800,00 con finanza esterna, di cui euro 300,00 per 12 mensilità per un periodo di 8 anni messo a disposizione dal figlio dei ricorrenti, [REDACTED], in favore della madre, con la precisazione che ove la medesima reperisse attività lavorativa provvederà alla corresponsione della somma personalmente con liberazione del figlio;

è previsto altresì anche l'apporto di euro 12.000,00 (da ripartire al 50 % per ciascun ricorrente) quale finanza esterna fornita dai genitori di MORONI CRISTIANO, [REDACTED] e [REDACTED] (i quali garantiscono anche il versamento dei ratei mensili da parte di [REDACTED] in favore della madre, IACOMINI NICOLETTA);

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità di tutta la documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di emissione - già in sede di ammissione della procedura - delle misure cautelari richieste, ovvero la sospensione di qualsiasi azione anche esecutiva da parte dei creditori - ivi compresa quella di cui alla notifica dell'avviso di accertamento con comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'autoveicolo di tipo [REDACTED] di proprietà di IACOMINI NICOLETTA e [REDACTED] figlia dei ricorrenti non debitrice -, nell'ottica di conservare l'integrità del patrimonio dei ricorrenti fino a conclusione del procedimento;

ciò anche in considerazione del fatto che il veicolo sopraindicato appare di esiguo valore, pari ad euro 500,00 pro-quota IACOMINI, e risulta utilizzato in via esclusiva dalla figlia dei ricorrenti, [REDACTED], comproprietaria non debitrice;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCII,

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano, come da integrazione del 06/10/2023, nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano, come da integrazione del 06/10/2023, nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE la sospensione di qualsiasi azione anche esecutiva da parte dei creditori, ivi compresa quella di cui alla notifica dell'avviso di accertamento con comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell'autoveicolo di tipo [REDACTED] di proprietà di IACOMINI NICOLETTA e [REDACTED], figlia non debitrice;

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche si opus individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, li 12/10/2023

Il Giudice
dott.ssa Giuliana Filippello